

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3330

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015

Presentato il 29 settembre 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo firmato il 2 marzo 2015 dalle autorità fiscali di Italia e di Monaco in materia di scambio di informazioni fiscali è composto da 14 articoli e da un Protocollo che regola le richieste di gruppo, *group requests*.

L'Accordo è basato sui più aggiornati standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in quanto conforme al Modello di *Tax information exchange agreement* (TIEA). Inoltre, il Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo in quanto prevede l'effettuazione di richieste di gruppo (*group requests*), consente di conseguire in materia di scambio di informazioni effetti equivalenti a quelli dell'articolo 26 del Modello

dell'OCSE, *Tax convention on income and on capital*, e al relativo Commentario.

L'intesa raggiunta è pienamente in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20, OCSE — *Global forum on taxation* e Unione europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

L'Accordo e il relativo Protocollo costituiscono un avanzamento molto significativo del livello di cooperazione amministrativa tra i due Paesi e forniscono la base giuridica, finora inesistente, per poter attivare lo scambio di informazioni di natura fiscale con Monaco.

Poiché il menzionato Protocollo integra, sostanzialmente, i requisiti previsti

dalla normativa italiana in materia di rientro dei capitali (*voluntary disclosure*), esso consentirà ai contribuenti italiani aventi disponibilità finanziarie in Monaco, che aderiranno al programma di collaborazione volontaria, di fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa.

In merito allo specifico contenuto dell'Accordo, si delinea quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono: IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

All'articolo 2 si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 4 ha contenuto essenzialmente definitorio di alcuni termini utilizzati nel TIEA. Articolo centrale dell'Accordo è l'articolo 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenziano, in particolare, il paragrafo 2 che stabilisce l'obbligo di fornire informazioni anche allorquando la Parte interpellata non ha un proprio interesse fiscale all'ottenimento delle informazioni richieste (cosiddetto *domestic tax interest*) e il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

Nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia con-

traria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.

Garanzie di riservatezza sono, inoltre, previste nelle norme di cui all'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.

Le Parti contraenti si impegnano, all'articolo 10, ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Qualora sorgano controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, l'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.

L'articolo 12 detta talune disposizioni finalizzate a eliminare eventuali casi di doppia imposizione. Il paragrafo 1 prevede l'applicazione del credito di imposta, secondo la formulazione *standard* utilizzata generalmente dall'Italia nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il paragrafo 2 regola i casi di doppia residenza fiscale attraverso l'applicazione delle cosiddette *tie-breaker rules*.

L'articolo 13 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in riferimento ad atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma dell'Accordo stesso.

L'articolo 14 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.

Il Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo, è finalizzato a consentire lo scambio di informazioni anche relativamente a gruppi di contribuenti (*group requests*), in base a schemi di comportamento che facciano verosimilmente presumere la volontà di sottrarsi agli obblighi fiscali.

Per ciò che riguarda il dispositivo del Protocollo che si sottopone all'*iter* di ratifica parlamentare, questo è composto da

2 articoli, preceduti da una serie di considerando.

I considerando evidenziano il collegamento del Protocollo con gli impegni delle Parti contraenti a livello internazionale in tema di scambio di informazioni, nonché con la normativa domestica per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186.

L'articolo 1 del Protocollo consentirà, una volta entrato in vigore, l'effettuazione

di *group requests* su elementi esistenti alla data della firma dell'Accordo in attesa dell'applicazione di un accordo in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie sulla base del modello comune di comunicazione (*Common reporting standard*) dell'OCSE.

L'articolo 2 identifica l'ambito applicativo con una casistica che include la definizione dei conti chiusi, dei conti sostanzialmente svuotati e dei conti inattivi.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Valutazione degli effetti fiscali e sul gettito derivanti dalla ratifica dell'Accordo con Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA), firmato il 2 marzo 2015.

L'Accordo, firmato il 2 marzo 2015 dalle autorità fiscali di Italia e Monaco in materia di scambio di informazioni fiscali, è composto da 14 articoli e da un Protocollo di 2 paragrafi che ne costituisce parte integrante e regola le richieste di gruppo, c.d. "*group requests*".

L'Accordo è basato sui più aggiornati standard OCSE in quanto conforme al Modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) e, per quanto riguarda il citato Protocollo in materia di "*group requests*", risulta conforme alle previsioni dell'Articolo 26 del Modello OCSE "*Tax convention on Income and on Capital*" e relativo Commentario.

Successivamente alla ratifica si instaurerà uno scambio di informazioni in materia fiscale i cui effetti saranno di potenziare la collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi nel contrasto all'evasione, anche attraverso il superamento del segreto bancario (par. 4 dell'articolo 5 dell'Accordo); pur in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, l'Accordo appare uno dei principali strumenti per prevenire le pratiche fiscali dannose.

Appaiono evidenti le finalità di contrasto all'evasione e di aiuto alla cooperazione fiscale tramite l'implementazione di uno scambio di informazioni e attraverso l'instaurarsi di attività di mutua assistenza tra le amministrazioni fiscali italiane e del Principato di Monaco con riferimento alle principali imposte, indicate nell'articolo 3, ovvero Irpef, Ires, Irap, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni ed imposte sostitutive.

Il Protocollo aggiuntivo, integrando i requisiti previsti dalla recente normativa domestica in materia di rientro dei capitali e consentendo ai contribuenti italiani di fruire di una più agevole regolarizzazione in caso di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*), contribuirà all'azione di emersione e trasparenza auspicata con l'emanazione della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Inoltre l'articolo 12 dell'Accordo prevede, a condizioni di reciprocità, un meccanismo di rimborso del credito d'imposta vantato da soggetti che detengano elementi di reddito imponibili nel Principato di Monaco.

In definitiva il provvedimento si stima possa determinare una maggior efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterà



all'emersione di maggiore base imponibile, contrastando possibili fenomeni frodatori e configurando per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito prudenzialmente non stimato.

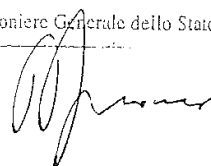
Dalle attività connesse allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo, non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



22 SET. 2015



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Accordo tra Repubblica Italiana e Principato di Monaco, con Protocollo, sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA), firmato il 2 marzo 2015.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente Accordo e relativo Protocollo costituiscono la base giuridica per attuare una cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza e che consenta un più efficace contrasto all'evasione fiscale internazionale, in piena coerenza con il programma di Governo che ha tra i propri obiettivi prioritari quello della lotta all'evasione e all'elusione fiscali.

Le azioni di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali sono inoltre al centro delle iniziative di diverse sedi multilaterali alle quali l'Italia partecipa attivamente. Tali azioni hanno portato a definire un unico *standard* internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In tale contesto, si sottolinea che l'Accordo con il Principato di Monaco è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi (in particolare, G8-G20-OCSE *Global Forum on Taxation* - ONU ed Unione Europea).

In particolare, si evidenzia che l'Accordo raggiunto rappresenta un avanzamento molto significativo del livello di cooperazione amministrativa tra i due Paesi. Infatti, oltre all'Accordo TIEA che, di per sé, fornisce la base giuridica - finora inesistente - per potere attivare lo scambio di informazioni di natura fiscale con Monaco, il Protocollo al TIEA prevede in particolare l'effettuazione di richieste di gruppo ("*group requests*") e consente di conseguire in materia di scambio di informazioni effetti equivalenti a quelli dell'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e relativo Commentario. Poiché il menzionato Protocollo integra, sostanzialmente, i requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali (c.d. *Voluntary Disclosure*), esso consentirà ai contribuenti italiani aventi disponibilità finanziarie in Monaco che aderiranno alla procedura di collaborazione volontaria di fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa.

Inoltre, l'Accordo contiene talune disposizioni dirette ad eliminare eventuali casi di doppia imposizione e a regolamentare casi di doppia residenza fiscale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La conclusione del TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) in oggetto rileva nel quadro delle disposizioni di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscali presenti nel quadro normativo nazionale, in quanto rappresenta uno strumento giuridico idoneo ad attuare con Monaco uno scambio di informazioni effettivo ed il più ampio possibile.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'Articolo 1 dell'Accordo di cui trattasi, le informazioni oggetto dello scambio ivi previsto sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte, che per l'Italia, come specificato al successivo Articolo 3, sono: IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni ed imposte sostitutive.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Come richiamato dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui disposizioni si applicano, se più favorevoli, al contribuente anche in deroga agli accordi internazionali, sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Ciò comporta la necessità di un'autorizzazione parlamentare alla ratifica. Non risulta necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi dell'Articolo 13, questa avverrà alla data in cui si concluderà lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Inoltre, lo stesso Articolo 13 prevede che lo Stato richiedente possa inoltrare richieste di informazioni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in riferimento ad atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma dell'Accordo stesso.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Poiché le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale con altri Stati, l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai principi enunciati al punto 4), nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di Accordi della specie con il Principato di Monaco.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Premesso che l'Accordo e il relativo Protocollo riguardano i rapporti tra l'Italia e uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea, si espone quanto segue.



Generalmente, gli Stati membri dell'Unione Europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali in materia di scambio di informazioni ispirandosi alle disposizioni contenute nel Modello di TIEA concordato in sede OCSE ed all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Agli stessi Modelli OCSE si ispira anche l'Accordo qui esaminato, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione Europea, né con ulteriori accordi in vigore tra l'Unione Europea e Monaco.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con il mutato contesto internazionale, laddove in tutte le sedi multilaterali – G20, OCSE (*Global Forum on Transparency and Information Exchange*), Unione Europea – è stata più volte ribadita la prioritaria importanza dell'effettivo scambio di informazioni di natura fiscale e della trasparenza, quali strumenti fondamentali per il contrasto e la lotta all'evasione fiscale internazionale, obiettivi da sempre condivisi e perseguiti dall'Italia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Come al punto 4).

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE, inclusa l'Italia, si ispirano principalmente al Modello OCSE di accordo in materia di scambio di informazioni (*Tax Information Exchange Information, TIEA*) e/o all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, con l'obiettivo primario di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Peraltro, vari Stati dell'Unione Europea hanno firmato Accordi con Monaco sulla base del Modello TIEA predisposto dall'OCSE, tra cui Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative dell'Accordo in esame sono conformi alle formulazioni di riferimento contenute nel Modello TIEA dell'OCSE, nonché al Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni ed alla normativa fiscale vigente in Italia.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'Articolo 4 dell'Accordo tra Italia e Monaco precisa che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla



legislazione domestica della Parte contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Nel testo del Protocollo dell'Accordo, quarto trattino dei "considerando", viene fatto riferimento alle pertinenti disposizioni della legge 15 dicembre 2014, n. 186, in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Oltre alla legge di ratifica non sono previste ulteriori modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'adozione dell'accordo in parola non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Articolo 13, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che alla data dell'entrata in vigore l'Accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che decorre dalla data della firma dell'Accordo stesso.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'Accordo non implica la necessità di adottare ulteriori misure di adeguamento normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'Accordo in esame contiene essenzialmente disposizioni relative alla materia dello scambio di informazioni. Si rinvia a quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione sugli effetti di gettito.



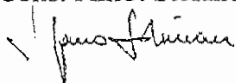
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 22.07.2015

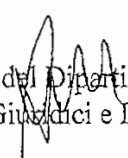
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



②



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 1

Oggetto e Ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Tali informazioni comprendono le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.



Articolo 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia,

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle società (IRES);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- l'imposta sulle successioni;
- l'imposta sulle donazioni;
- le imposte sostitutive;

b) in Monaco,

- l'imposta sugli utili dei redditi commerciali delle persone fisiche;
- l'imposta sugli utili delle società;
- l'imposta sulle successioni;
- l'imposta sulle donazioni;
- l'imposta sui trasferimenti;
- le accise.

2. Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica, ivi comprese le imposte locali, istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorità competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo delle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

- a) l'espressione "Parte Contraente" designa l'Italia o Monaco, a seconda del contesto;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- c) il termine "Monaco" designa il territorio, le acque interne, il mare territoriale del Principato di Monaco, ivi compresi il suolo e il sottosuolo marini, lo spazio aereo sovrastante, la zona economica



- esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali il Principato di Monaco esercita diritti sovrani e giurisdizione in conformità con le disposizioni di diritto internazionale e con le leggi ed i regolamenti nazionali del Principato di Monaco;
- d) l'espressione "autorità competente" designa:
- i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - ii) in Monaco, il Ministro delle Finanze e dell'Economia, o un suo rappresentante autorizzato;
- e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;
- f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- g) l'espressione "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
- h) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
- i) l'espressione "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti Contraenti;
- j) l'espressione "piano o fondo comune di investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune di investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purché le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
- k) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
- l) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte Contraente che richiede le informazioni;
- m) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
- n) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- o) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
- p) l'espressione "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente;
- q) l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.



2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5

Scambio di Informazioni su Richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento fosse stato posto in essere nella Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, per le finalità specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;
- b) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, *Anstalten* e altre persone, comprese, nei limiti dell'Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei *trust*, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento a società quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.



5. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta:

- (a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- (b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
- (c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
- (d) il periodo per cui si richiedono le informazioni;
- (e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- (f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- (g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste fossero presenti nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- (h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

- a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
- b) qualora l'autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.



Articolo 6

Verifiche fiscali all'estero

1. Una Parte richiedente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte Contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte deve notificare all'autorità competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate.
2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte Contraente, l'autorità competente dell'altra Parte Contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorità competente della Parte Contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che conduce la verifica.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione fiscale. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:
 - (a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o
 - (b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.
4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.



5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8

Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell'accertamento o dalla riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle misure esecutive o dei procedimenti per reati tributari concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per tali fini. Esse possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessuna altra persona, ente, autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

Articolo 9

Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I "costi straordinari" non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.



Articolo 10

Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Articolo 11

Procedura Amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
2. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono decidere di comune accordo le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12

Disposizioni varie

1. La doppia imposizione sui redditi sarà eliminata nel modo seguente:
 - a) per quanto concerne l'Italia, se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Monaco, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi specificate nell'Articolo 3 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Monaco, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta sui redditi pagata in Monaco per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.



- b) Per quanto concerne Monaco, se un residente di Monaco riceve redditi che, in virtù delle disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Italia, Monaco accorda una deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia a condizione che tale deduzione non ecceda la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, che è attribuibile al reddito percepito in Italia.
2. Quando una persona fisica è residente di entrambe le Parti Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona è considerata residente solo della Parte nella quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambe le Parti, è considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare la Parte nella quale detta persona ha il suo centro degli interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa è considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, essa è considerata residente solo della Parte della quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambe le Parti, o se non ha la nazionalità di alcuna di esse, le autorità competenti delle Parti risolvono la questione di comune accordo. In mancanza di tale accordo, ciascuna Parte Contraente applica la propria legislazione nazionale per determinare la residenza di detta persona.

Articolo 13

Entrata in Vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l'ultima notifica.
2. Alla data dell'entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma.



Articolo 14

Denuncia

1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite i canali diplomatici o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2. Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente.
3. A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni ottenute ai sensi dell'Accordo stesso.

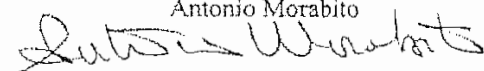
Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformità degli obblighi di diritto internazionale applicabili e, per quanto riguarda l'Italia, in conformità degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

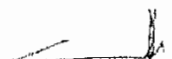
Fatto a Monaco il 2 marzo 2015, in due originali, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana,
l'Ambasciatore d'Italia
nel Principato di Monaco,

Antonio Morabito



Per il Governo del Principato di Monaco, il
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione,
Gilles Tonelli



PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Monaco, dopo la firma in data odierna dell'Accordo sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale, qui di seguito "l'Accordo":

- riconoscendo le reciproche legittime pretese fiscali e la necessità di avere certezza che i contribuenti di entrambi i Paesi aventi attività all'estero adempiano pienamente ai propri obblighi fiscali;
- prendendo atto che Monaco si è impegnato a rispettare lo standard dell'OCSE in materia fiscale e che persegue una strategia globale di *compliance* fiscale che include il supporto ai clienti italiani degli intermediari finanziari di Monaco affinché regolarizzino la propria posizione fiscale;
- precisando che gli "intermediari finanziari di Monaco" sono istituzioni finanziarie situate in Monaco;
- prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per le attività non dichiarate detenute presso intermediari esteri, relativamente a tutti gli anni di imposta ancora accertabili, attraverso un programma nazionale di collaborazione volontaria (*Voluntary Disclosure Programme, VDP*) disponibile dal 1° gennaio 2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno soggetti a determinate sanzioni penali e amministrative sulla base delle condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione volontaria (articolo 5-quinquies della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186), e resteranno liberi di depositare le proprie attività in qualsiasi Stato o giurisdizione;
- disponendo che gli intermediari finanziari di Monaco chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un'autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana;
- concordando che il significato dell'espressione "conti detenuti" presso un intermediario finanziario di Monaco è conforme al significato di "conti mantenuti" così come definito nel Commentario dell'OCSE sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX;
- prendendo atto che le richieste di gruppo ai sensi del presente Protocollo sono intese in conformità con lo standard dell'OCSE come riportato nel Commentario del 2012 all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione Fiscale, basato sullo schema di comportamento di clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma dell'Accordo;
- concordando che le richieste di gruppo riguardano il periodo dalla data della firma dell'Accordo fino alla data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE tra Italia e Monaco;



- convenendo che Italia e Monaco riesamineranno lo schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario;

hanno concordato che le seguenti disposizioni aggiuntive fanno parte integrante dell'Accordo:

ARTICOLO 1

1. Monaco consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari di Monaco per il periodo intercorrente tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE tra Monaco e Italia.
2. Fino a quando non saranno attuate in Monaco le procedure di adeguata verifica (*due diligence*) previste dal modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*), le procedure di adeguata verifica (*due diligence*) utilizzate per identificare titolari di conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano sulla legislazione antiriciclaggio di Monaco e su ogni altra rilevante disposizione di Monaco in vigore alla data in cui è effettuata l'adeguata verifica (*due diligence*).

ARTICOLO 2

Le richieste di gruppo di cui all'Articolo 1 si applicano ai seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia:

(1) "Conti chiusi"

I "conti chiusi" sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE tra Monaco e Italia, indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.

Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco;
- ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE.

(2) "Conti sostanzialmente svuotati"

I "conti sostanzialmente svuotati" sono conti detenuti presso intermediari finanziari di Monaco da titolari di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo;
- b) sono ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria;
- c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell'Accordo;
- d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c).



Ai fini della lettera d), il saldo di conto di cui alla lettera d) è sostanzialmente inferiore se è inferiore del 50% del saldo di conto indicato alla lettera c).

Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco;
- ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE.

(3) "Conti inattivi"

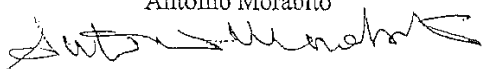
I "conti inattivi" sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare di conto residente in Italia alla data della firma dell'Accordo e mantenuti alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE tra Monaco e Italia.

Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

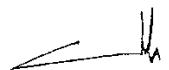
- i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco;
- ii. il titolare di conto residente in Italia ha fornito una risposta positiva, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, alla richiesta dell'intermediario finanziario di Monaco circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione italiana.

Fatto a Monaco il 2 Mayo 2015, in due originali, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica
Italiana, l'Ambasciatore d'Italia nel
Principato di Monaco,
Antonio Morabito



Per il Governo del Principato di Monaco,
il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione, Gilles Tonelli



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF MONACO
ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

Article 1
Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2
Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

LT

SA



Article 3

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

a) in Italy,

- the personal income tax (IRPEF);
- the corporate income tax (IRES);
- the regional tax on productive activities (IRAP);
- the inheritance tax;
- the gift tax;
- the substitute tax;

b) in Monaco,

- the profit tax on commercial income levied from individual persons;
- the profit tax levied from companies;
- the inheritance tax;
- the gift tax;
- the transfer tax;
- the excise tax;

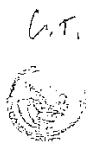
2. This Agreement shall also apply to any identical taxes, including local taxes, imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

- a) the term "Contracting Party" means Italy or Monaco as the context requires;
- b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- c) the term "Monaco" means the Principality of Monaco's lands, internal waters, territorial sea including its bed and subsoil, the air space over them, the exclusive economic zone and the continental shelf,



over which the Principality of Monaco exercises sovereign rights and jurisdictions in accordance with the provisions of international law and the Principality of Monaco's national laws and regulations;

- d) the term "competent authority" means
 - i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
 - ii) in the case of Monaco, the Minister for Finance and Economy, or his authorized representative.
- e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognized stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
- i) the term "recognized stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;
- j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public". Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- k) the term "tax" means any tax to which the Agreement applies;
- l) the term "applicant Party" means the Contracting Party requesting information;
- m) the term "requested Party" means the Contracting Party requested to provide information;
- n) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
- o) the term "information" means any fact, statement or record in any form whatever;
- p) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party;
- q) the term "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

C.T.

du



2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

- a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees:
- b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees, and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

G. T.



5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- (a) the identity of the person under examination or investigation;
- (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;
- (c) the tax purpose for which the information is sought;
- (d) the period for which the information is sought;
- (e) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;
- (f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
- (g) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- (h) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

- a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.
- b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

G.T.

[Handwritten signature]

Article 6

Tax Examinations Abroad

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party in order to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.
2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.
3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of Declining a Request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.
2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.
3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
 - (a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
 - (b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

G.T.



4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (*ordre public*).
5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.
6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

Article 8 Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Article 9 Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the applicant Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the applicant Party if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

"Extraordinary costs" do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the applicant Party.

6.7.

Deu



Article 10

Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

Mutual Agreement Procedure

1. Where any difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
2. The competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.
4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 12

Miscellaneous provisions

1. Double taxation on income shall be avoided as follows:
 - a) In the case of Italy, if a resident of Italy owns items of income which are taxable in Monaco, Italy, in determining its income taxes specified in Article 3 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income.
In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Monaco but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.
The income tax paid in Monaco for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.
However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

L.T.

D.M.



- b) In the case of Monaco, where a resident of Monaco derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, is taxable in Italy, then Monaco shall allow a deduction from the tax on income of that resident an amount equal to the tax paid in Italy provided that such deduction shall not exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income derived from Italy.
2. Where an individual is resident of both Contracting Parties, his status shall be determined as follows:
- a) he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only in the Party with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests);
 - b) if the Party in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;
 - c) if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Party of which he is a national;
 - d) if he is a national of both Parties or neither of them, the competent authorities of the Parties shall settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, each Contracting Party shall apply its domestic legislation for determining the residence status of such individual.

Article 13

Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on the day after the date on which the Contracting Parties have notified each other that their respective requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last notification is received.
2. Upon the date of entry into force, this Agreement shall have effect for all requests regarding acts, facts, events and circumstances related to the period starting as from the date of the signature.

6. 11.

Qu



Article 14

Termination

1. Either Contracting Party may terminate the Agreement by serving a notice of termination either through diplomatic channels or by letter to the competent authority of the other Contracting Party.
2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.
3. Following termination of the Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

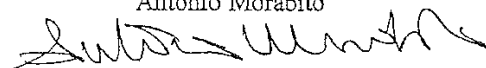
This Agreement shall operate based on the national legislation of both Parties and in accordance with applicable international law obligations and, as far as Italy is concerned, in compliance with the obligations arising from Italy's membership in the European Union.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the Agreement.

Done at 21 March on 2015 in Monaco, in two originals, each in the Italian, French and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

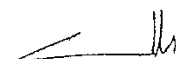
For the Government of the Italian
Republic, the Ambassador of Italy to the
Principality of Monaco ,

Antonio Morabito



For the Government of the Principality of
Monaco, the Minister for Foreign Affairs
and Cooperation,

Gilles Tonelli



PROTOCOL
TO THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF MONACO
ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Monaco, having signed today the Agreement on the Exchange of Information on Tax Matters, hereinafter referred to as "the Agreement":

- recognizing each other's legitimate tax claims and the need to have certainty that taxpayers of both countries with assets abroad fully comply with their tax obligations;
- acknowledging that Monaco has committed itself to the OECD standard in tax matters and pursues a comprehensive tax compliance strategy, which includes to support Italian clients of Monaco financial intermediaries to regularize their tax affairs;
- clarifying that "Monaco financial intermediaries" are financial institutions located in Monaco;
- acknowledging that Italian taxpayers have the possibility to regularize their tax position on undeclared assets held with foreign intermediaries, relating to all tax years still assessable, through a domestic voluntary disclosure program (VDP) that is available as of 1° January 2015. Participants in the Italian VDP shall not be liable to certain criminal and administrative sanctions under the conditions provided for and to the extent granted by the VDP (article 5-quinquies of Law No 227 of 04.08.1990, as amended by Article 1 of Law No 186 of 15.12.2014), and shall remain free to place their assets in any State or jurisdiction;
- providing that Monaco financial intermediaries will ask their Italian resident account holders to hand in, by the date of expiring of the Italian VDP, a waiver demonstrating that Italian account holders took part in the Italian VDP or to submit a positive answer concerning the regularity of the deposited assets in respect of the Italian tax law;
- agreeing that the meaning of the language "accounts held" with a Monaco financial intermediary is consistent with the meaning of "account maintained" as defined in the OECD Commentary on the Common Reporting Standard, in particular with paragraphs 62 and 63 of Section VIII and with paragraph 5 of Section IX;
- acknowledging that group requests under this Protocol are meant to be in conformity with the OECD standard as in the Commentary of 2012 on Article 26 of the OECD Model Tax Convention, based on the pattern of behavior of Italian clients trying to evade their tax obligations from the date of the signature of the Agreement;
- agreeing that group requests regard the period from the date of the signature of the Agreement, to the date of the implementation of an agreement on automatic exchange of information based on the OECD Common Reporting Standard between Italy and Monaco;
- agreeing that Italy and Monaco will review the pattern of group requests after the expiring date of the Italian VDP, if necessary;

have agreed that the following additional provisions shall form integral part of the Agreement:



ARTICLE 1

1. Monaco allows group requests concerning accounts held by an Italian resident account holder with Monaco financial intermediaries for the period between the date of the signing of the Agreement and the date of implementation of an agreement providing for automatic exchange of information based on the OECD Common Reporting Standard between Monaco and Italy.
2. Until the due diligence procedures provided for by the Common Reporting Standard are implemented in Monaco, the due diligence procedures used to identify the Italian resident account holders for the purposes of group requests are based on the Monaco anti-money laundering legislation and on any other relevant Monaco provisions in force at the date the due diligence is carried out.

ARTICLE 2

Group requests as referred to in Article 1 will apply to the following cases of action or non-action by Italian resident account holders :

(1) "Closed Accounts"

"Closed accounts" are accounts held by Italian resident account holders and closed between the date of signature of the Agreement and the date of implementation of an agreement providing for automatic exchange of information based on OECD Common Reporting Standard between Monaco and Italy independently of when such accounts were opened. This will include accounts closed where the assets are transferred to any other financial institution and/or are withdrawn in cash.

A closed account is out of scope of the group request, if one of the following applies:

- i. the Italian resident account holder handed in the waiver provided for by the Italian VDP to the Monaco financial intermediary;
- ii. the assets were transferred to financial intermediaries located in Italy or to a country that practices automatic exchange of information regarding financial accounts, based on OECD Common Reporting Standard, with Italy at the time of the transfer.

(2) "Substantially Emptied Accounts"

"Substantially emptied accounts" are accounts held with Monaco financial intermediaries by Italian resident account holders that meet all the following requirements:

- a) maintained at the date of the signature of the Agreement;
- b) still existing at the expiring date of the Italian VDP;
- c) having an account balance of over 15,000 EUR at the end of the month preceding the date of the signature of the Agreement;
- d) presenting at the end of the month of the expiring date of the Italian VDP or, if later, at 31 December 2015, an account balance that is substantially lower than the account balance indicated in letter c).

For the purpose of letter d), the account balance indicated in letter d) is substantially lower if it is lower than 50 per cent of the account balance indicated in letter c).

A substantially emptied account is out of scope of the group request, if one of the following applies:

- i. the Italian resident account holder handed in the waiver provided for by the Italian VDP to the Monaco financial intermediary;



ii. the assets were transferred to financial intermediaries located in Italy or to a country that practices automatic exchange of information regarding financial accounts, based on the OECD Common Reporting Standard, with Italy at the time of the transfer.

(3) "Idle Accounts"

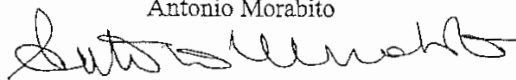
"Idle accounts" are all other accounts not being closed or substantially emptied accounts held by an Italian resident account holder at the date of signature of the Agreement and maintained at the date of implementation of an agreement providing for automatic exchange of information based on the OECD Common Reporting Standard between Monaco and Italy.

An idle account is out of scope of the group request, if one of the following applies:

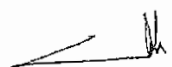
- i. the Italian resident account holder handed in the waiver provided for by the Italian VDP to the Monaco financial intermediary;
- ii. the Italian resident account holder gave a positive answer by the expiring date of the VDP to the request of the Monaco financial intermediary concerning the regularity of the deposited assets in respect of the Italian law.

Done at Monaco on 2nd March 2015, in two originals, each in the Italian, French and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian
Republic, the Ambassador of Italy to the
Principality of Monaco,
Antonio Morabito



For the Government of the Principality of
Monaco, the Minister for Foreign Affairs
and Cooperation,
Gilles Tonelli



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0034480